CAMERA DEI DEPUTATI N. 3022-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **ALESSI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 agosto 1993 (v. stampato Senato n. 745)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(COLOMBO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(GORIA)

CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(GUARINO)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(VITALONE)

E CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

(BONIVER)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 agosto 1993

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988

Presentata alla Presidenza il 1° dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3022 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 745), che viene allegata.

ALLEGATO.

Le trattative per la conclusione dell'Accordo di coproduzione cinematografica italo-tunisino sono state portate a definizione con la firma del testo da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo del tempo, onorevole Carraro, il 29 ottobre 1988.

La stipula del suddetto atto è stata considerata di rilevante importanza per l'Italia, sia dal punto di vista politico, che dal punto di vista economico-culturale, in quanto un'attività di collaborazione in questo settore può contribuire:

1) all'espansione dell'industria cinematografica e televisiva fiivorendo, altresì, l'intercambio e la distribuzione reciproca di film fra i due Paesi;

2) all'avvio di una concreta politica di collaborazione produttiva con i Paesi africani che si affacciano sul Mediterraneo;

3) all'utilizzo di particolari suggestivi scenari per le riprese in esterno.

Sul testo di accordo, ai sensi delle vigenti disposizioni, si è espressa favorevolmente la Sottocommissione per la cinematografia nella seduta del 4 ottobre 1988 e la firma dell'Accordo da parte dei rappresentanti governativi è stata preceduta da una riunione tecnica italo-tunisina, che ha avuto luogo a Tunisi il 28 ottobre 1988 e che ha provveduto alla parafatura del testo e delle annesse norme di procedura. Nel corso della stessa si è auspicata, da ambo le parti, la possibilità di estendere l'Accordo alle coproduzioni televisive, anche attraverso incentivi creditizi nell'ambito delle rispettive legislazioni.

Sulle norme del testo di accordo vi è stata completa intesa tra le parti.

Da un punto di vista formale, l'Accordo, redatto sullo schema di quasi tutti gli accordi internazionali di coproduzione in materia cinematografica, è composto di diciotto articoli suddivisi in tre capitoli.

CAPITOLO I — *Coproduzione (dall'articolo 1 all'articolo 13).*

Riguarda le coproduzioni in senso stretto e stabilisce quali sono i requisiti richiesti per la realizzazione di film in regime di coproduzione, nonché i requisiti delle imprese produttrici.

Sono fissati i limiti massimi e minimi di partecipazione finanziaria, artistica e tecnica ed è previsto, in linea di principio, (articolo 7) un equilibrio generale nei rapporti di coproduzione (finanziari, artistici e tecnici) che sarà periodicamente accertato dalle autorità dei due Paesi.

I film realizzati in coproduzione verranno considerati come film nazionali dalle competenti autorità dei due Paesi sempre che la loro

realizzazione sia conforme alle disposizioni legislative vigenti nei due Paesi e beneficeranno dei vantaggi riconosciuti dalle rispettive legislazioni.

Particolare interesse riveste la disposizione contenuta nell'articolo 11 che prevede, per la realizzazione di film di elevato impegno artistico e finanziario, la partecipazione di terze imprese di produzione di Paesi con i quali le parti contraenti siano rispettivamente legate da accordi di coproduzione.

CAPITOLO II — *Intercambio* (articolo 14).

L'articolo 14 statuisce espressamente che l'esportazione, l'importazione e la programmazione dei film dichiarati nazionali non subiranno alcuna restrizione in entrambi i Paesi; anzi ciascun contraente faciliterà ed incoraggerà, nel proprio territorio, la diffusione del film riconosciuto nazionale dall'altro Paese.

CAPITOLO III — *Disposizioni generali* (dall'articolo 15 all'articolo 18).

In quest'ultimo capitolo si stabilisce che l'esecuzione dell'Accordo è regolata dalle norme di procedura annesse all'Accordo stesso relative ai termini di presentazione dei contratti, al loro contenuto, eccetera.

È prevista la costituzione di una commissione mista composta da funzionari responsabili nel settore cinematografico di ciascun Paese, assistiti da esperti della materia, che ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione dell'Accordo, di dirimere le difficoltà che potranno presentarsi nella fase di applicazione e di proporre le modifiche che riterrà opportuno apportare all'Accordo.

L'applicazione dell'Accordo in questione non comporta per l'Italia alcun onere di carattere finanziario; solo nel caso in cui la commissione mista si riunisca all'estero si dovrà far fronte alle spese occorrenti per la partecipazione dei funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo che compongono la delegazione italiana. Per la copertura delle suddette spese esiste un apposito capitolo di bilancio dello stesso Ministero relativo alle missioni all'estero.

Va tuttavia rilevato che l'operato della commissione mista potrebbe essere considerato come una delle tante iniziative promozionali del cinema italiano all'estero e come tale i relativi oneri finanziari dovrebbero gravare, come è già avvenuto in passato per altri accordi, sul fondo per la promozione all'estero istituito con l'articolo 2 della legge 10 maggio 1983, n. 182.

È appena il caso di sottolineare, peraltro, che le riunioni delle commissioni miste, previste in tutti gli accordi di coproduzione, che dovrebbero avere ricorrenza periodica, perlomeno annuale, si convocano nella realtà molto saltuariamente ed esclusivamente per problemi di rilevante gravita, riguardanti l'applicazione dell'Accordo stesso.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.900.000 a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.* 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3022A
Lire 500